



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, dott. Elena Vezzosi

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 960/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
vertente tra

O [REDACTED] R [REDACTED] DI V [REDACTED] A A [REDACTED] ditta individuale - A [REDACTED]

contro

R [REDACTED] A [REDACTED] - Avv. [REDACTED]

OGGETTO: opposizione ordinanza art.1 co.49 L.92/2012

FATTO E DIRITTO

La ditta individuale O [REDACTED] R [REDACTED] DI V [REDACTED] A A [REDACTED] adisce lo scrivente
Giudice con ricorso in opposizione ex art.1 co.51 L.28/6/2012 n.92 all'ordinanza resa
in data 8/8/2014 nel procedimento n.369/2014 promosso dal sig. R [REDACTED] [REDACTED] e
finalizzato ad accertare l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla datrice di
lavoro in data 21/6/2013 per giustificato motivo oggettivo in quanto fondato su motivo
illecito e/o discriminatorio.



Con lettera datata 21/6/2013, e dunque a poco più di un mese dalla riammissione in servizio, il ricorrente veniva licenziato per G [REDACTED] a causa in sintesi dell'esaurimento delle commesse (cfr. doc.9).

R [REDACTED] HA [REDACTED] denuncia come nullo detto licenziamento in quanto fondato su motivo illecito e/o discriminatorio, poiché l'esclusivo intento dell'azienda (in persona del socio occulto [REDACTED]) è stato quello di eliminare l'attore; in via di subordine ne censura comunque l'illegittimità per inesistenza del G [REDACTED]

Si costituiva ritualmente la OFFICINA [REDACTED] contestando in fatto e diritto le affermazioni attoree.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di 8 testimoni ed acquisita documentazione presso la DTL di Reggio Emilia, ed all'udienza del 24/6/2014 il Giudice si riservava concedendo termine per note.

In diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto all'eccezione preliminare avanzata da OFFICINA [REDACTED] si nota come, al di là del regolare deposito di memoria da parte di quest'ultima come documentato in atti, in ogni caso e non per colpe addebitabili al lavoratore, il tentativo di conciliazione non si è tenuto perché mai è stata fissata convocazione da parte della DTL.

La procedura deve dunque considerarsi conclusa ai sensi dell'art. 410 c.p.c., 7° comma, che prevede che qualora la controparte depositi memoria entro dieci giorni successivi al deposito dell'istanza, *"la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni"*, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 26/10/2007, n. 355.

Nel merito, può ritenersi sufficientemente accertato, a fronte soprattutto della documentazione acquisita presso la DTL e la visione, da parte del Giudice del DVD custodito presso la stessa contenente riprese video registrate dal ricorrente in data 4/11/2011 presso la sede di OFFICINA [REDACTED] (ex Ge [REDACTED]) che R [REDACTED] HA [REDACTED] ebbe a lavorare presso essa azienda (quanto meno) dal 1/11/2011 in avanti.



Del pari certo è che con il R. [REDACTED] H. [REDACTED], nel mese di novembre 2011, lavoravano in OFFICINA [REDACTED] anche [REDACTED] no, [REDACTED]

Lo documentano in modo non equivoco, a tacer d'altro: 1) la circostanza che nella pausa pranzo del 4/11/2011 il ricorrente fosse all'interno dei locali aziendali ed abbia avuto modo di filmare l'ambiente ed i cartellini marcatempo di sé e degli altri operai sopra citati (come emerge dalla visione del DVD); 2) la produzione da parte del ricorrente della fotocopia del proprio cartellino marcatempo, compilato nell'intestazione da calligrafia che non gli appartiene e che a questo punto sarebbe interessate verificare di chi sia; 3) le complesse verifiche contenute nel verbale unico di accertamento 1/8/2012 (doc.2 prodotto dalla DTL in data 20/6/2014) che giungono ad identiche conclusioni sulla scorta dell'incrocio di dati emersi dal raffronto delle dichiarazioni del personale informato sui fatti.

La premessa è necessaria in quanto inficia in radice le testimonianze rese al Giudice dai sigg. [REDACTED] e all'udienza del 23/5/2014 afferma di aver visto per la prima volta il ricorrente il 1/12/2011, giorno in cui si infortunò o meglio, per usare le parole dello stesso teste: *"in cui aveva finto quella scenata"*), [REDACTED] il quale, al pari del fratello [REDACTED] all'udienza del 30/5/2014 dichiara di aver visto per la prima volta il ricorrente il 1/12/2011), [REDACTED] esse dichiarazioni all'udienza del 10/6/2014), e [REDACTED] che dichiara si di avere lavorato per [REDACTED] a di aver interrotto il lavoro per un paio di mesi prima di entrare il OFFICINA [REDACTED] circostanza smentita dalle emergenze ora descritte).

Del tutto inattendibile si appalesa anche la testimonianza resa da [REDACTED] che, oltre a qualificarsi alla DTL (ma non al Giudice) quale convivente di V. [REDACTED] A. [REDACTED] apparso il *fac totum* (con poteri decisionali di assoluta autonomia e discrezionalità) quanto meno in OFFICINA [REDACTED] (ma anche le commistioni dello stesso con G. [REDACTED] appaiono evidenti, e potranno trovare migliore approfondimento in altra fase del procedimento); oltre che il 'fondatore' di [REDACTED] cioè la società subentrata a OFFICINA [REDACTED] nel settembre 2013, che al pari della precedente occupa gli stessi operai e svolge le identiche lavorazioni, secondo l'oliato meccanismo già intrapreso con G. [REDACTED]



Del pari prona alla versione dei 'colleghi' (meglio non specificare in cosa....) è la deposizione di Z. [REDACTED] D. [REDACTED] che giustifica la chiusura dell'attività di OFFICINA [REDACTED] con la circostanza che l'utile delle commesse non sopperisse i costi ("le commesse che arrivavano non erano più economicamente vantaggiose"), dato che contrasta assai con l'apertura, dopo qualche mese, della MI [REDACTED] 5, stesso personale e stesse attività...

A questo punto, le uniche attendibili sono le deposizioni rese dagli operai U [REDACTED] [REDACTED], due amici sardi che, del tutto estranei alle vicende precedenti di Genesys e OFFICINA [REDACTED] vengono da quest'ultima ditta assunti ex novo nel 2012 e che fotografano la realtà aziendale al momento del licenziamento del ricorrente.

[REDACTED] *...Preciso che fui in qualche modo 'costretto' a dare le dimissioni da F [REDACTED] in quanto il nostro capo, il sig. S [REDACTED] A [REDACTED] che so che era inquadrato come nostro dipendente ma in realtà gli ordini li prendevo da lui ed era lui che mi pagava sia tramite bonifico che con consegna di contanti, mi disse che intendeva licenziare il solo qui presente F [REDACTED] non so dire per quale ragione (ritengo controversie tra i due) e che quindi chiudeva questa azienda e ne avrebbe aperta un'altra dove ci avrebbe riassunti tutti. Ci disse che avrebbe licenziato tutti. Questo discorso me lo fece a me e a F [REDACTED] ci prendeva a gruppetti per parlarci.*

Dopo le dimissioni, che io rassegnai dunque convinto che poi sarei stato riassunto, rimasi lì a lavorare ulteriori 20 giorni circa, poi, non vedendo la cosa chiara, me ne sono andato; non sono stato pagato per questi 20 gg. di lavoro in più.

Il Soglia continuava a dire: adesso l'apriamo, ma non vedevo nulla, ho una famiglia e me ne sono dovuto andare.

IO non ho più rivisto i miei ex colleghi di lavoro a parte [REDACTED] che attualmente lavora insieme a me.

In R [REDACTED] è sempre abbastanza lavorato, in relazione al periodo di crisi generale; invece nei 20 gg. successivi alle mie dimissioni il lavoro era a esaurimento, in quanto secondo me lui non prendeva altri ordinativi.



ADR: prendo atto che non c'è una lettera di dimissioni ma di licenziamento (doc.13 conv.): è passato del tempo, ricordo che lui mi disse: 'firma qua', ed io lo feci senza guardare, in quanto c'era la promessa di riassunzione."

Conforme (le minime contraddizioni non inficiano la bontà della deposizione, tenuto conto che è stata resa ad un anno di distanza dai fatti) è anche la deposizione del teste Scano.

Tanto premesso, appare altamente probabile che OFFICINA [REDACTED] [REDACTED] sia artatamente posta nelle condizioni di cessare di fatto l'attività (in sostanza, non accettando più commesse da terzi) al fine illecito unico e determinante di espellere il neo-assunto Ja [REDACTED] K [REDACTED] (sia pure con retrodatazione dell'assunzione) dalla compagine aziendale; oltre alle già citate deposizioni dei testi [REDACTED] la 'controprova' dell'apertura, dopo qualche mese, della M [REDACTED], della quale s'è già detto.

Si è davanti alla fattispecie di violazione degli artt.1343 e 1354 c.c., ed il motivo illecito consiste nella volontà di sottrarsi al verbale di conciliazione stipulato avanti al Giudice del Lavoro, solo fittiziamente reintegrando il lavoratore per poi espellerlo in via definitiva dall'assetto aziendale.

Le conseguenze sono quelle previste dall'art.18 co.1° dopo la novella della L.92/2012, e dunque l'immediata reintegra ed il risarcimento del danno, che si quantifica in tutte le mensilità della R [REDACTED] percepita dal lavoratore quantificate dalla data dell'espulsione sino all'effettiva reintegra, oltre al pagamento di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali per il periodo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.

I verbali di causa vanno integralmente trasmessi, insieme a questi provvedimenti, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, perché codesto ufficio valuti l'esistenza del reato di falsa testimonianza o altro a carico di [REDACTED]

PQM



1. A
accoglie il ricorso, e dunque accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da OFFICINA [REDACTED] con lettera datata 21/6/2013 e condanna detta società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondergli, a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio oltre a rivalutazione monetaria su detto credito dal dovuto al saldo;

2. D
ispone la trasmissione della presente ordinanza e dei verbali d'udienza alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per le valutazioni di competenza;

3. C
condanna OFFICINA [REDACTED] alla rifusione al ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6500,00, oltre ad IVA e CPA. ”.

Nel proprio atto di opposizione la società opponente censura l'ordinanza sopra riportata affermandone in sostanza essere frutto di una erronea valutazione delle prove raccolte in fase sommaria (escussione di 8 testimoni ed acquisizioni documentali).

Si costituisce nei termini il lavoratore ribadendo le tesi già espresse nella propria memoria di prima fase e sostenendo la correttezza dell'ordinanza opposta.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 7 gennaio 2015 il Giudice ha deciso con sentenza resa all'esito della camera di consiglio.

L'opposizione della società OFFICINA [REDACTED] non appare fondata e va respinta, di talchè, ribadite, richiamate ed approfondite le ragioni in fatto e diritto poste a base della ordinanza opposta, è da dichiararsi discriminatorio il licenziamento irrogato a R. [REDACTED] A [REDACTED]

Chi scrive ha già motivato (anche mediante trasmissione dei verbali di testimonianza alla Procura della Repubblica) il proprio convincimento rispetto alle emergenze istruttorie della prima fase di giudizio; convincimento che pare anche in questa sede



potersi ribadire, altresì rafforzato dalla circostanza che la ditta ricorrente opponente, pur posta in liquidazione per asserita assoluta incapienza, non desiste dall'impugnare anche un'ordinanza che –appare palese- non potrà mai avere alcuna esecuzione (nemmeno per l'esiguo recupero delle spese di lite) a fronte dell'inesistenza di alcun bene di proprietà aziendale sul quale rivalersi.

In ogni caso, le considerazioni già svolte in sede di ordinanza sono state qui riprodotte e non appaiono scalfite dalle diverse valutazioni delle prove che offre l'azienda.

E tanto basta per confermare il proprio precedente giudizio sulla vicenda di causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

1. rigetta il ricorso in opposizione, e conferma l'ordinanza resa in data 8/8/2014 nel procedimento n. 369/2014.
2. Condanna OFFICINA [REDACTED] ditta individuale a rifondere al ricorrente le spese di lite del primo grado di giudizio (comprehensive dunque della fase precedente), che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre ad IVA e CPA e contributo unico se dovuto.

Reggio Emilia, li 07/01/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

